



Direzione Regionale: CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE

Decreto del Presidente

N. T00092 del 08/06/2020

Proposta n. 6675 del 28/04/2020

Oggetto:

Nomina Revisore dei conti unico dell'Ente "Parco Regionale dei Monti Lucretili" di cui all'art. 15 della L. R. 6 ottobre 1997 n. 29, così come modificato dall'articolo 2, comma 15, lettera b), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7.

Copio

Estensore
PIERMARINI MARIAPIA

Responsabile del Procedimento
SANTODONATO SIRIO

Il Direttore Regionale
V. CONSOLI

L' Assessore
ONORATI ENRICA

OGGETTO: Nomina Revisore dei conti unico dell'Ente "Parco Regionale dei Monti Lucretili" di cui all'art. 15 della L. R. 6 ottobre 1997 n. 29, così come modificato dall'articolo 2, comma 15, lettera b), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente: "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta n. 1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii.;

VISTO in particolare l'art. 55 dello Statuto della Regione Lazio che detta le norme relative agli enti pubblici dipendenti dalla Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 28 giugno 2013, n. 4 recante: "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione";

VISTA la Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 recante: "Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie";

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 recante "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione" e, in particolare modo, l'articolo 1, comma 2 recante "*i soggetti designati o nominati dalla Regione quali componenti dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei conti, sindaci unici e revisori dei conti unici di società controllata o partecipata dalla Regione, di ente pubblico dipendente, anche economico, dalla Regione, di azienda o ente del servizio sanitario regionale e di organismo pubblico di diritto privato finanziato in via ordinaria dalla Regione, non possono svolgere l'incarico per un intero mandato per più di due volte, anche non consecutive, nella stessa società controllata o partecipata dalla Regione, ente pubblico dipendente, anche economico, dalla Regione, azienda o ente del servizio sanitario regionale ed organismo pubblico di diritto privato finanziato in via ordinaria dalla Regione*";

VISTO l'articolo 1, comma 3 della legge regionale n. 12/2016 cit. secondo il quale i suindicati incarichi non sono tra loro cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione, da effettuarsi entro quindici giorni dall'avviso della stessa, determina la decadenza dall'incarico ricoperto;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 13, comma 1, lettera c) della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, che stabilisce che è organo dell'ente di gestione il Revisore dei conti unico;

VISTO l'art. 15 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, come modificato dall'articolo 2, comma 15, lettera b), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, che definisce le modalità di scelta, di nomina, di durata dell'incarico e del relativo compenso del revisore dei conti unico e del revisore supplente degli Enti di gestione delle aree naturali protette;

VISTO l'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche;

VISTO il comma 3 dell'art.7 del succitato decreto legislativo, che cita: *“L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione e' tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse”*;

CONSIDERATO che nel mese di Dicembre 2019 ha avuto termine l'incarico triennale dei due membri del collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lucretili;

VISTA la nota prot. 30296 del 14/01/2020, con al quale veniva formulata all'assessore richiesta di indirizzi in merito al rinnovo o ad eventuale nuova designazione per la nomina del revisore unico e del revisore supplente del suddetto ente parco;

VISTA la nota dell'Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali, prot. n. 246897 del 26/03/2020, con la quale veniva proposto, per la sola designazione a Revisore dei Conti unico dell'Ente “Parco Regionale dei Monti Lucretili” il dott. Maurizio De Vincenzi;

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento delle attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

VISTO l'art. 15, comma 2, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 secondo cui il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche;

VISTI i Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

PRESO ATTO dell'Orientamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, n. 75 del 23 settembre 2014, nel quale viene chiarito che le disposizioni in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, di cui al d.lgs. n. 39/2013, non si applicano ai componenti di un organo collegiale di vigilanza e controllo interno sulle attività dell'ente, in quanto le suddette disposizioni attengono ad incarichi di livello o di funzione dirigenziale;

VISTO il *curriculum* del dott. Maurizio De Vincenzi;

PRESO ATTO che, come descritto nel *curriculum* sopracitato e conservato agli atti, il dott. Maurizio De Vincenzi, è iscritto nel Registro dei Revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, così come previsto dall' art. 15, comma 2, della legge regionale n. 29/1997 cit;

PRESO ATTO della dichiarazione del dott. Maurizio De Vincenzi sulla insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, per incarichi presso gli organi di controllo e vigilanza, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm., acquisita al protocollo regionale con n. 248191 del 26 marzo 2020;

PRESO ATTO della dichiarazione del dott. Maurizio De Vincenzi sulla assenza di conflitto di interessi, acquisita al protocollo regionale con n. 248191 del 26 marzo 2020;

PRESO ATTO della dichiarazione del dott. Maurizio De Vincenzi relativa allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, di cui all'art. 15, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 33/2013, acquisita al protocollo regionale con n. 248191 del 26 marzo 2020;

DATO ATTO che sono state avviate le verifiche di assenza di cause ostative di cui alla normativa vigente e che, con nota prot. n. 247806 del 26 marzo 2020 è stata inviata all'Ufficio del Casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma la richiesta del certificato del casellario giudiziale relativo al dott. Maurizio De Vincenzi;

DATO ATTO altresì che il Tribunale di Roma ha trasmesso il certificato del Casellario giudiziale n. 38842/2020/R, acquisito al protocollo regionale con n. 328080 del 14 aprile 2020;

ONSIDERATO che il responsabile del procedimento ha esaurito, con esito favorevole, le attività di verifica in data 27 aprile 2020 relativamente all'assenza di condizioni, fatti e/o atti preclusivi rispetto al conferimento dell'incarico;

RITENUTO necessario provvedere alla nomina del Revisore dei conti unico e del Revisore dei conti supplente dell'Ente "Parco Regionale dei Monti Lucretili";

VISTA la DGR n. 2648/1999, avente ad oggetto "L.R. 26/10/98 n. 46, Determinazione indennità organi degli Enti di Gestione delle aree naturali protette regionali" in cui si delibera, ai sensi della succitata legge regionale 46/98, di stabilire gli oneri spettanti ai membri degli organi degli Enti di Gestione delle aree naturali protette regionali, secondo la tabella di seguito riportata:

Presidente Consiglio Direttivo	30% dell'indennità lorda dei Consiglieri Regionali relativa al 31 dicembre dell'anno precedente alla nomina del Presidente del Consiglio Direttivo.
Vice Presidente Consiglio Direttivo	25% dell'indennità lorda percepita dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Consiglieri	10% dell'indennità lorda percepita dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Revisore dei conti unico	25% dell'indennità lorda percepita dal Presidente del Consiglio Direttivo.

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 29/1997 cit., l'importo del compenso riconosciuto al revisore dei conti unico non può essere superiore a quello del Presidente del precedente collegio;

CONSIDERATO che il revisore dei conti unico dimissionario veniva retribuito con un compenso calcolato nella misura del 25% dell'indennità lorda percepita dal Presidente del Consiglio Direttivo, come da tabella sopraindicata, e comunque non superiore a quello del presidente del precedente collegio;

RITENUTO quindi di stabilire, in ottemperanza alla succitata DGR e alle normative vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica, nonché all'art. 15, comma 4, della L.R n. 29/97, ed in continuità a quanto retribuito al revisore dei conti unico dimissionario, che il compenso annuo lordo, spettante al Revisore dei conti unico, a carico dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lucretili sia pari al 25% (venticinque per cento) di quanto corrisposto al Presidente del Consiglio Direttivo, e non superiore a quello del Presidente del precedente collegio;

RITENUTO di riconoscere al Revisore dei conti unico, avente, alla data del presente atto, la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e rendicontate, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni e che si riferiscano esclusivamente:

- a) al costo del biglietto in caso di trasporto ferroviario;
- b) al costo chilometrico risultante dalle Tariffe Aci del mezzo privato utilizzato;
- c) al costo del pedaggio autostradale della tratta percorsa;

CONSIDERATO che, come previsto dall'art. 15, comma 6, della legge regionale n. 29/1997 cit., il Revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta;

DECRETA

per tutte le motivazioni espresse in premessa:

1. di nominare Revisore dei conti unico dell'Ente "Parco Regionale dei Monti Lucretili", il dott. Maurizio De Vincenzi, nato a Guidonia Montecelio (RM) il 28 febbraio 1957;
2. di stabilire che il compenso annuo lordo spettante al Revisore dei conti unico, a carico dell'Ente "Parco Regionale dei Monti Lucretili" sia pari al 25% (venticinque per cento) di quanto corrisposto al Presidente del Consiglio Direttivo, e non superiore al 90% (novanta per cento) di quanto corrisposto al Presidente del precedente Collegio;
3. di stabilire che sia riconosciuto al Revisore dei conti unico, laddove residente alla data del presente atto, in comune diverso da quello della sede dell'Ente, il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e rendicontate, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni e che si riferiscano esclusivamente:

- a) al costo del biglietto in caso di trasporto ferroviario;
- b) al costo chilometrico risultante dalle Tariffe Aci del mezzo privato utilizzato;
- c) al costo del pedaggio autostradale della tratta percorsa;

4. di stabilire che il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e che l'incarico può essere rinnovato una sola volta;

L'incarico decorre dalla data di notifica all'interessato del presente Decreto.

Il presente Decreto verrà notificato agli interessati e all'Ente "Parco Regionale dei Monti Lucretili".

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto è redatto in due originali, uno per gli atti della Direzione regionale "Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi", l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Nicola Zingaretti

Copie